

de derecho de familia en él contemplados, sea con fines científicos, didácticos o profesionales. Esto, claro está, para el jurista teórico o para el profesional que desenvuelve su actividad práctica en los Tribunales de justicia italianos. El material doctrinal y jurisprudencial que almacena esta obra así lo impone.

Para la doctrina española, tan cercana a la italiana, por razones de tradición jurídica, afinidad cultural y similitud sociológica, el libro debe tener notable interés para el investigador del derecho extranjero y para esa labor comparativista tan importante como es la de señalar coincidencias, confrontar discrepancias, valorar críticamente unas y otras, así como propugnar criterios de revisión y perfeccionamiento en una materia tan sensible y tan delicada como es, genéricamente, la tutela del menor.

ALBERTO BERNÁRDEZ

PAJARDI, PIERO; ORTOLAN, PAOLA; AGOSTINELLI, MONICA, y AGOSTINELLI, RAFFAELLA:
Il matrimonio nella giurisprudenza, Milano, Giuffrè, 1995, 1096 pp.

L'opera qui recensita, fatica collettiva e autorevolmente diretta dallo scomparso Piero Pajardi, raccoglie e commenta la giurisprudenza in materia di matrimonio: si tratta di un settore da tempo in trasformazione anche per effetto dell'incidenza del diritto vivente. Di qui l'interesse della raccolta.

E' infatti dichiarata l'intenzione degli Autori di rintracciare negli indirizzi giurisprudenziali i contorni di un istituto cui si riconosce, innanzitutto, un significato etico, laico e religioso insieme, quasi ad opporre un argine ad ogni «tentativo di smantellamento». Tuttavia, sembra eccessivamente risalente il termine *a quo*, 1946, dal quale parte l'esame delle sentenze; mentre appare più significativo che cospicua parte della giurisprudenza riguardi l'applicazione della normativa di riforma del diritto di famiglia italiano del 1975, a ventisette anni dal varo della Carta costituzionale repubblicana. Infatti, per alcuni aspetti la riforma sembra aver colto necessità fatte evidenti dalla pratica (vizi del consenso, etc.), per altri aspetti sembra che la vita reale, in particolare il fenomeno delle immigrazioni multirazziali di cui l'Italia, come del resto tutta l'Europa, è investita in questo scorcio di fine secolo, abbia posto esigenze sostanziali e processuali che hanno di molto sopravanzato la riforma.

Si spiega, allora, la quasi contemporanea pubblicazione, a cura dell'Autore (con Adele Quaroni), di «Famiglia, adozione e minori nella giurisprudenza», Milano, Giuffrè, 1995. Viceversa, non si troverà nell'opera qui recensita la giurisprudenza che riguarda la «patologia» del matrimonio validamente contratto, cui l'Autore aveva dedicato in precedenza altre raccolte dal suo privilegiato osservatorio prima di Presidente di sezione della Corte Suprema di Cassazione e, poi, di Presidente della Corte d'Appello di Milano (*La separazione personale di coniugi nella giu-*

risprudenza, Cedam, Padova, 1966, di cui si veda da ultimo la 3.^a edizione interamente rifatta da Giuffrè, Milano, 1989; con Emanuela Colombo, *Il divorzio nella giurisprudenza*, Milano, Giuffrè, 1990).

La prima Parte della raccolta è dedicata al matrimonio secondo il rito civile e si divide in quattro capitoli: la promessa di matrimonio, la formazione del vincolo, la pubblicazione e la celebrazione, le cause di invalidità (il giudizio di nullità e il matrimonio putativo).

La seconda Parte è dedicata al «matrimonio secondo il rito religioso» ed è divisa in due capitoli: il cap. V intitolato «il matrimonio celebrato davanti ad un ministro del culto cattolico» e il cap. VI, molto più breve, che tratta «il matrimonio celebrato davanti ad un ministro del culto acattolico».

La terza Parte è dedicata al rapporto matrimoniale e contiene un capitolo unico, il VII, sui diritti e doveri dei coniugi.

Infine, la Parte quarta, tratta «il regime patrimoniale della famiglia», di cui il cap. VIII è dedicato specificamente al regime della separazione dei beni e a quello della comunione dei beni, e il cap. IX prende in considerazione l'impresa familiare.

A conclusione, un indice bibliografico e indici cronologico e tematico/analitico della giurisprudenza.

Ora, se si considera come buona parte della dottrina abbia evidenziato nella legislazione vigente la tendenziale omologazione tra celebrazione del matrimonio civile e trascrizione del matrimonio canonico (specie sotto il profilo, rispettivamente, delle cause di non celebrabilità e di non trascrivibilità), non è chi non veda come anche l'ecclesiasticista possa avere interesse per quelle parti della raccolta dedicate al matrimonio civile. Infatti, la disciplina civilistica è chiamata a regolare sia i presupposti di capacità dei soggetti sia il consenso alle nozze nel matrimonio degli acattolici ed è il parametro di raffronto per valutare il grado di specialità del matrimonio concordatario. In un certo senso diventano anche più preziose le notazioni qui sparse, quando mettano in luce la connessione tra matrimonio civile e matrimonio religioso, perchè colte da una visuale per così dire di comparazione.

Data l'ampiezza dell'opera, la Parte II, dedicata espressamente alla giurisprudenza in materia di matrimonio religioso, per ovvi motivi di spazio, appare all'ecclesiasticista meno esaustiva di quanto siano analoghe raccolte curate dalle Riviste specializzate del settore. Nel capitolo iniziale, il V, si mettono in luce del matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico, secondo la dizione usata dal codice civile del 1942 vigente (per i pratici e per gli studiosi più comunemente «il matrimonio concordatario»), i profili di specialità della disciplina. Viene delineata la novità introdotta nell'ordinamento statale italiano con il Concordato del 1929 per cui, abbandonando il sistema separatista puro fino allora in vigore, si conferiva efficacia civile al matrimonio canonico, così come regolato dal diritto confessionale, nonché ai provvedimenti dei Tribunali ecclesiastici, cui veniva riconosciuta la giurisdizione esclusiva sulla validità di quei matrimoni. Si sottolinea la parziale automaticità del riconoscimento, essendo l'efficacia civile rimessa ai «filtri» della trascrizione e del giudizio di esecutività di competenza di organi statali, secondo apposite procedure. Si indica poi la causa della rottura dell'equilibrio del sistema nell'introduzione

della disciplina del divorzio (legge 2 dicembre 1970, n. 898), dichiarata applicabile anche al matrimonio concordatario.

Nell'evoluzione della disciplina del matrimonio concordatario, si segnala l'intervento determinante della Corte costituzionale: in materia di cause di impugnazione e opposizione alla trascrizione sono citate ma non pubblicate le note sentenze 1 marzo 1972, n.32 e 2 febbraio 1982, n.16. Senza indicarne gli estremi, si allude poi alla sentenza n. 18/1982, estensiva dei poteri di accertamento della Corte di Appello all'atto di dichiarare esecutivi i provvedimenti ecclesiastici in tema di matrimoni concordatari e che ha dichiarato non efficaci nell'ordinamento italiano i provvedimenti *ex rato* in materia matrimoniale. La raccolta comprende, invece, gli ultimi sviluppi della giurisprudenza costituzionale in materia: dopo aver tratteggiato i caratteri essenziali dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense del 18 febbraio 1984, che aveva recepito le indicazioni della Corte costituzionale in punto, si pubblica la sentenza 1 dicembre, 1993, n. 421 che riafferma, nel silenzio del legislatore concordatario, la giurisdizione esclusiva dei tribunali ecclesiastici in materia di nullità del matrimonio concordatario, in contrasto con la sentenza della Corte di Cassazione 13 febbraio 1993, n.1824, anch'essa pubblicata nella presente raccolta, che aveva affermato la concorrenza della giurisdizione statale da regolarsi in base al criterio della prevenzione.

Una sottosezione più ampia tratta della trascrizione e delle formalità concordatarie ad essa rivolte.

Per quanto riguarda le pubblicazioni civili è messo in evidenza come, nella nuova disciplina, queste siano rivolte all'accertamento dell'insussistenza di impedimenti alla trascrizione e non della sussistenza delle condizioni di validità del matrimonio canonico, con almeno due conseguenze notevoli: 1) la tendenziale estensione dei casi di intrascrivibilità ai casi che secondo la legge impediscono il matrimonio civile, posto che la trascrizione conserva la natura costitutiva dello *status* civile di coniuge; 2) il fatto che l'atto di opposizione, non essendo diretto a sospendere la celebrazione ma influenzando sul procedimento di trascrizione, non può rimettersi in nessun caso alla giurisdizione ecclesiastica.

Qualche perplessità suscita, tuttavia, la tesi secondo cui le pubblicazioni civili si dovrebbero tenere dopo la celebrazione canonica (p. 351). Ora, la norma dell'art. 8 dell'Accordo di modificazione dice solo che la trascrizione deve avvenire «previe pubblicazioni», senz'altra precisazione quanto al momento della celebrazione. Da ciò il dubbio se sia consentita, ai fini della trascrizione, una pubblicazione che segua immediatamente alla celebrazione, a cura dell'ufficiale dello stato civile cui sia trasmesso dal parroco l'atto di matrimonio (come previsto dall'art. 13 della legge matrimoniale del 1929, c.d. trascrizione tempestiva ritardata e, con qualche modifica, dal «nuovo» disegno di legge matrimoniale, n. 1831/1987, c.d. trascrizione accelerata, istituto di cui non si fa cenno nel commentario, e la cui caratteristica è appunto la postposizione delle pubblicazioni civili alla celebrazione). Sul punto la dottrina è divisa, nè vi sono state prese di posizione della giurisprudenza. Dire, come fanno gli Autori, che le pubblicazioni civili debbano avvenire solo dopo la celebrazione è perlomeno eccessivo, portando a confondere questo tipo di tra-

scrizione con quella c.d. tardiva cui, peraltro, nel testo sono riservate ampie considerazioni.

L'analisi si sofferma poi sulle formalità concordatarie di competenza del ministro di culto: la lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi ad opera di un soggetto, il parroco, che non è organo dello Stato, con il problema della regolarizzazione dell'atto in caso di omessa menzione dell' eseguita lettura; la redazione dell'atto di matrimonio in duplice originale sempre ad opera del parroco, di cui un esemplare è destinato ad essere trasmesso all'ufficiale dello stato civile ai fini della trascrizione, con la possibilità di inserire le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile (ossia il riconoscimento di figli naturali e l'opzione del regime di separazione dei beni ex art. 162 c.c.). Da qui, la qualifica di atto pubblico dell'atto di matrimonio religioso attribuita dalla giurisprudenza, ma controversa in dottrina, in armonia con il riconoscimento della qualifica di pubblico ufficiale al ministro celebrante. Si segnala, senza pubblicarla, la nota sentenza del Tribunale di Udine, 16 febbraio 1970, in *Giur. it.*, 1971, I, 2, 327, che sancisce l'obbligo del parroco di trasmettere l'atto di matrimonio canonico quando siano compiute le formalità concordatarie.

E' ammessa la trascrizione dei matrimoni canonici celebrati in forma speciale, opinione sulla quale la dottrina discute, essenzialmente sulla base del rilievo che il testo concordatario non introduce limitazioni riguardo alla forma del matrimonio canonico riconoscibile.

In relazione all'ipotesi di trascrizione tempestiva, l'art. 8 dei Nuovi Accordi non prevede una espressa dichiarazione di volontà dei nubenti rivolta alla trascrizione, la cui richiesta è fatta per iscritto dal parroco. Dunque, la volontà delle parti si presume dal compimento delle formalità concordatarie come la richiesta delle pubblicazioni civili, il fatto di ascoltare la lettura degli articoli del cod.civ. riguardanti i diritti e doveri dei coniugi, l'inserimento nell'atto di matrimonio canonico delle dichiarazioni ammesse dalla legge civile e la sottoscrizione di due originali dello stesso. Non si accenna, tuttavia, alla «debolezza» di tali elementi presuntivi, da tempo segnalata in dottrina e al cui superamento è volta la tesi che indica nella richiesta delle pubblicazioni ad opera delle parti, pubblicazioni che siano perciò antecedenti la celebrazione, il momento in cui tale atto di volontà possa trovare una formalizzazione (Vitali, Casuscelli). Si avverte, comunque, che se l'autorità ecclesiastica è libera di non ammettere i fedeli al sacramento o di celebrare il matrimonio puramente religioso, è anche vero che discende dal diritto di libertà religiosa ex art. 19 Cost., ed è ribadito dagli Accordi del 1984, la facoltà delle parti di non far scaturire effetti civili dal loro matrimonio religioso, anche quando sia stato celebrato con normale pubblicità nell'ambito della Chiesa.

Riguardo alla natura giuridica della trascrizione del matrimonio canonico, dopo aver accennato alle varie teorie in dottrina, si segnala la giurisprudenza conforme della Cassazione (N.3368/56, N.3375/54; N.1976/51) secondo cui la trascrizione è un atto autonomo e indipendente dal matrimonio religioso e non ha solo una funzione di pubblicità; da tale autonomia discende la competenza dei tribunali civili sulle cause di nullità della trascrizione.

Le parti del matrimonio canonico non trascritto non hanno nell'ordinamento italiano la qualità di coniugi nè ai fini dei diritti-doveri reciproci, nè rispetto ai terzi (pensioni, responsabilità contrattuale, etc.); tuttavia la giurisprudenza di legittimità citata ha affermato l'applicabilità della disciplina del matrimonio putativo nel caso di annullamento della trascrizione, come anche sanciva l'art. 18 L. 847/1929. Questo, a ben vedere, non tanto deriva dal fatto che l'ordinamento italiano «non può disconoscere il fatto naturalistico della celebrazione», quanto dal fatto che esso non reputa inesistente il matrimonio canonico qualora, una volta trascritto, sia intervenuto giudizio di nullità della trascrizione.

Con riguardo ai casi di intrascrivibilità, si mette in evidenza che la nuova disciplina ha accolto e sviluppato le indicazioni della Corte costituzionale e di un settore della dottrina; in particolare, gli impedimenti alla trascrizione che nella legge matrimoniale relativa al vecchio Concordato erano l'interdizione per infermità di mente e la mancanza di stato libero, sono stati estesi dall'art. 8 dei Nuovi Accordi all'età nuziale e agli impedimenti inderogabili secondo la legge civile. Inoltre, è introdotta la regola volta al superamento di tali impedimenti inderogabili in base alla quale la trascrizione è ammessa quando, secondo la legge civile, l'azione di nullità o di annullamento non potrebbe essere più proposta. Ne consegue che il riconoscimento del matrimonio canonico è ammesso soltanto nei limiti previsti dalla legge civile. Ciò non solo nel senso, illustrato dal testo, della irrilevanza delle dispense canoniche (affinità e delitto) e della necessità della dispensa civile (minore ultradecenne), ma anche nel senso che l'elencazione degli impedimenti inderogabili alla trascrizione, specificata al punto 4 del Protocollo addizionale, non può ritenersi tassativa posto che lascia fuori la parentela e l'adozione. Si tratta, invero, solo di uno dei problemi interpretativi posti in dottrina in punto; non sembra condivisibile, dunque, la conclusione degli Autori secondo cui si ritiene risolta la divergenza di regime tra matrimonio concordatario e matrimonio civile che creava una disparità di trattamento dei cittadini, in difformità dai basilari principi costituzionali.

In relazione alla questione della trascrivibilità in Italia dei matrimoni canonici celebrati all'estero da cittadini italiani, si dà conto degli opposti orientamenti in dottrina. E' pubblicata la sentenza del Tribunale di Prato, 7 ottobre 1987, in cui si afferma che il matrimonio canonico celebrato nello Stato Città del Vaticano non può essere parificato ad un matrimonio contratto in uno Stato estero, ma è da considerarsi a pieno titolo matrimonio concordatario; più in generale è qui accolta la tesi della giurisprudenza secondo cui nel caso di matrimonio canonico celebrato in Paesi che non riconoscono effetti civili ad esso, questo si ritiene trascrivibile in Italia secondo le norme concordatarie. Ancora, è accolta la tesi, sostenuta in giurisprudenza, secondo cui il matrimonio canonico celebrato in Italia da stranieri costituisce matrimonio concordatario ed è assoggettato alla disciplina relativa, purchè sia accompagnato dalle formalità concordatarie.

Nel paragrafo relativo al procedimento di trascrizione, l'analisi si sofferma sul potere-dovere di accertamento dell'ufficiale dello stato civile, all'atto di trascrivere. Invero, come nella fase delle pubblicazioni in cui può essere fatta valere opposizione, anche in questo momento possono essere opposte circostanze impeditive alla trascrizione nonchè questioni di regolarità formale dell'atto; quindi, l'ufficiale può rifiu-

tare la trascrizione, con obbligo di motivare, e/o sospenderla, con rinvio dell'atto al parroco per la regolarizzazione. Viceversa, l'ufficiale di stato civile che abbia rilasciato il nulla osta, a conclusione dell'attività di pubblicazione, ha l'obbligo di trascrivere anche quando sia emerso successivamente un impedimento indelegabile (art. 11 l.m.).

E' accolta l'opinione prevalente secondo cui i motivi di impugnazione della trascrizione sono una categoria più ampia delle cause di intrascrivibilità; non si precisa, tuttavia, che ciò esclude l'operatività dell'art. 16 della vecchia legge matrimoniale, che ne stabiliva la coincidenza, e che l'individuazione di tale regola si deve alla giurisprudenza costituzionale. In particolare, i motivi di impugnazione includono anche la falsità degli atti e le pronuncie che accertino l'invalidità dell'atto di opzione sotteso al matrimonio concordatario (per incapacità di intendere e di volere, per mancanza dell'età prescritta, etc.).

In punto, si avverte che l'enucleazione di un atto di opzione tra i due riti, il civile e il canonico, anteriore alla celebrazione del matrimonio canonico, secondo la nota teorica della Corte costituzionale italiana (sent. 1 marzo 1971, n.31, in Foro it., 1971, I, 524 citata nel volume), appariva in contrasto con la riserva di giurisdizione ecclesiastica stabilita dal Concordato del 1929, poichè consentiva l'esercizio della giurisdizione statale su molte cause di nullità del matrimonio considerato sotto il profilo della sua previa opzione. Altrove, si era già rilevato che tale duplicità di negozi importa più «complicazioni» rispetto alla tesi alternativa, ma l'osservazione sembra indice di un atteggiamento interpretativo legato ai vecchi schemi *ante* Accordo di modificazione del 1984. In relazione al sistema vigente, si segnala la dottrina che ammette tale opzione anche dopo la celebrazione (De Luca); in questo caso va intesa come volontà diretta alla trascrizione, per cui può essere impugnata per le stesse ragioni che la legge civile prevede per l'impugnazione del matrimonio civile.

Tuttavia, è la nuova disciplina della trascrizione tardiva del matrimonio canonico ad essere illustrata da più sentenze della raccolta. In primo luogo, con riferimento al requisito della conforme e concorde volontà delle parti, che viene ad escludere la trascrizione tardiva *post-mortem*, salvo che la volontà non sia stata manifestata prima della morte o della perdita della capacità d'intendere e di volere (Trib. Catania, 7 ottobre 1989; Trib. Benevento, ordinanza 14 dicembre 1990).

E' pubblicata la giurisprudenza che dichiara applicabile la prevalente disciplina (art. 14 l.m.) alle domande di trascrizione tardiva inoltrate anteriormente all'entrata in vigore del Nuovo Accordo (Corte Cass., 26 giugno, 1990, n. 6489, in Dir. fam., 1991, p. 86; Trib. Milano, 20 novembre 1986, in Dir. fam., 1988, p. 268).

Circa le condizioni che devono permanere dal momento della celebrazione fino alla richiesta di trascrizione tardiva, si avverte che la previsione del solo requisito dello stato libero amplia la possibilità della trascrizione tardiva, ma non esclude che sia accertata la sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti per la trascrizione ordinaria (Trib. Catania, 26 agosto 1987). Manca qualsiasi cenno alla questione aperta in dottrina relativa alla sussistenza al tempo della celebrazione della volontà delle parti di trascrivere; com'è noto, la questione non è oziosa ma rileva ai fini della trascrivibilità dei matrimoni segreti. Si sottolinea, poi, che la tardività della

trascrizione consente il recupero degli effetti civili del matrimonio canonico quando, come nel caso della minore età, il trascorrere dei termini di decadenza abbia reso improponibile l'azione civile diretta a far valere un impedimento inderogabile.

Per quanto riguarda la regola che salvaguarda i diritti legittimamente acquisiti dai terzi nel periodo intercorrente tra la celebrazione e la trascrizione, è pubblicata la sentenza della Corte di Cassazione, 22 gennaio 1988, n. 488 secondo cui, in caso di trascrizione tardiva *post-mortem*, gli eredi del coniuge defunto non sono terzi rispetto al coniuge (canonico) superstite. Tuttavia, non è segnalata l'inversione di questo indirizzo nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte che, ritornata all'orientamento tradizionale, qualifica terzi gli eredi sia legittimi che testamentari e pertanto nega che il coniuge (canonico) superstite possa avanzare pretese sul patrimonio relitto nei confronti di detti eredi (sent. 4 giugno 1992, n. 6845, in Quad. di dir. pol. eccl., 1993/3, p. 892-895). Ma, di certo, si tratta di casistica destinata ad esaurirsi per l'esclusione nella nuova disciplina della trascrizione tardiva *post-mortem*.

Il capitolo successivo della Parte II, il VI, dedicato al matrimonio celebrato davanti ad un ministro del culto acattolico, contiene appena due datate sentenze di merito, relative alla problematica della limitazione territoriale della competenza del ministro di culto la cui nomina sia stata approvata ai sensi dell'art. 3, l. 24 giugno 1929, n. 1159 e art. 26, R.D. 28 febbraio 1930, n. 289. Viceversa, il commento si diffonde sulla citata legislazione sui culti ammessi del 1929-1930, in base alla quale si riconosce efficacia civile ai matrimoni celebrati davanti al ministro del culto acattolico che siano trascritti negli atti dello stato civile, previe pubblicazioni. La legge richiede che l'atto destinato alla trascrizione attesti l'osservanza delle condizioni indicate come inderogabili; ora, se pure la forma di celebrazione è libera, con un certo «riconoscimento» della dignità dei riti degli acattolici, il rinvio è ai requisiti di validità dettati per il matrimonio civile: da qui il valore meramente probatorio della trascrizione e la qualifica di forma speciale del matrimonio civile. E' opportuna l'osservazione che, non essendo prevista la trascrizione tardiva, la irregolarità dell'atto o il ritardo nella trasmissione di esso può essere rimediato con sentenza che, a seguito di procedimento giudiziale, ordini all'ufficiale di stato civile competente di effettuarla; viceversa, si accoglie l'opinione che la mancata trasmissione dell'atto comporta un ostacolo insuperabile agli effetti civili del matrimonio. Circa la natura giuridica della trascrizione, si menzionano gli opposti filoni interpretativi, se questa sia costitutiva o dichiarativa, ma si propende per la seconda teoria sulla base della considerazione che il matrimonio in questione è «sostanzialmente un matrimonio civile».

Ora, un più accurato commento alla recente disciplina dettata in materia di riconoscimento di effetti civili del matrimonio degli acattolici dalle leggi di approvazione delle Intese, pattuite dallo Stato italiano con alcune confessioni religiose di minoranza e che ha abrogato, limitatamente alle confessioni stipulanti, la legislazione sui culti ammessi del 1929-1930, poteva forse consentire una revisione di queste affermazioni. La sensazione ultima, che si ricava in materia da tutto il volume, è quella di un atteggiamento per così dire «retrò», un atteggiamento

che tende ad adeguare la nuova legislazione alla vecchia e non comprende il salto di qualità avvenuto nell'adeguamento ai principi costituzionali.

Invero, ampio spazio è dedicato al riconoscimento di effetti civili al matrimonio oggetto dell'Intesa con la Tavola Valdese (legge n.449/1984), la prima a dare attuazione all'art. 8 Cost., di cui sono messe in evidenza le novità introdotte rispetto alla legislazione del 1929-1930. In particolare, è sottolineato il riconoscimento al «matrimonio celebrato secondo le norme dell'ordinamento valdese», i cui aspetti sostanziali restano tuttavia regolati dal codice civile; la competenza dell'ufficiale di stato civile, in sede di richiesta delle pubblicazioni, ad effettuare la lettura degli articoli di legge; il fatto che le parti devono comunicare alla richiesta di pubblicazioni la loro intenzione di celebrare il matrimonio secondo le norme dell'ordinamento valdese, benchè la lettura delle norme di legge garantisce della consapevolezza di esse in ordine alla efficacia civile delle loro nozze religiose; non è più prevista l'approvazione ministeriale della nomina del ministro di culto, nè l'autorizzazione da parte dell'ufficiale di stato civile, il quale rilascia un mero nulla osta che accerta le condizioni per il conseguimento degli effetti civili del vincolo; è attribuito il potere al ministro di culto di predisporre in due originali l'atto di matrimonio, di cui un solo esemplare è destinato ad essere trasmesso all'ufficiale di stato civile; da qui la qualifica di pubblico ufficiale del ministro di culto, seppure si noti una certa contraddizione con lo spirito di maggior autonomia dei due ordini, civile e religioso, cui è improntata complessivamente l'intesa con la Tavola Valdese.

Viceversa, è meno incisivo in materia il commentario alle intese successivamente stipulate con gli altri culti; tra l'altro, non risulta aggiornata l'elencazione che prevede, oltre alla disciplina derivante dall'intesa con le Chiese Cristiane Avventiste del settimo giorno (legge n. 516/1988), con le Assemblee di Dio in Italia (legge n. 517/1988) e con l'Unione delle Comunità israelitiche italiane (legge n. 101/1989), anche quella risultante dall'intesa con l'Unione cristiana Evangelica Battista d'Italia o UCEBI (legge n. 116/1995) e infine con la Chiesa Evangelica Luterana (legge n. 520/1995). Vero è che il riconoscimento di efficacia civile del matrimonio religioso, accolto nelle singole disposizioni della più parte delle citate Intese, non presenta varianti di rilievo rispetto alla disciplina del matrimonio valdese, salvo il requisito della cittadinanza italiana richiesto per i ministri di culto e la soluzione espressa nell'ipotesi in cui il matrimonio si celebri in un Comune differente da quello dell'ufficiale civile che ha rilasciato il nulla osta. Tuttavia, passa inosservato il modello sotteso alla disciplina dettata bilateralmente per il matrimonio ebraico che, accostandosi ad alcune disposizioni riguardanti il matrimonio concordatario, ha indotto la dottrina a ripensare la qualificazione di esso, non più quale mera forma speciale del matrimonio civile.

Invero, quest'ultima considerazione poteva altresì trovare supporto nella discutibile affermazione contenuta nel testo secondo cui lo Stato, con la disciplina pattizia, ha accolto nel suo ordinamento la forma di celebrazione del matrimonio proprio di ciascuna confessione; discutibile, se solo si osservi che non sembra che l'ordinamento statale preveda una sanzione per la violazione di norme confessionali in materia (Finocchiaro).